



OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO

Sistema Sanitario Regione Liguria
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

U.O. SVLUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE
LO

DELIBERAZIONE N. 1896 DEL 20 DIC. 2018

OGGETTO: Approvazione Accordo Attuativo tra l'Università degli Studi di Genova e l'Ospedale Policlinico San Martino per la formazione universitaria del personale delle professioni sanitarie.

L'anno duemiladiciotto, addì **20** del mese di **DIC.**, presso la sede amministrativa dell'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, sita in Genova, Largo Rosanna Benzi n. 10, presenti il Direttore Scientifico ff., il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario,

IL DIRETTORE GENERALE

premesse che:

- l'art. 6 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 ("Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421") e s.m.i., introduce un nuovo sistema di rapporti di collaborazione e di coordinamento tra Servizio Sanitario Nazionale e Università, in materia di assistenza e di formazione del personale;
- l'art. 1 del D. Lgs. 21.12.1999, n. 517 ("Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419") stabilisce che l'attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Università è determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale in modo da assicurarne la funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca, secondo specifici protocolli d'intesa stipulati dalla Regione con le Università ubicate nel proprio territorio;

evidenziato che con il DPCM 24/05/2001 sono state emanate "Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 21.12.1999, n. 517. Intesa, ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

richiamato l'art. 8 della L.R. 20.1.2005, n. 1 ("Disciplina dei rapporti fra la Regione Liguria e l'Università degli studi di Genova ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502") che stabilisce che con la stipula di appositi protocolli attuativi del Protocollo generale d'intesa Regione-Università, la Regione e l'Università disciplinano, tra l'altro, i corsi di laurea delle professioni del comparto sanitario;

dato atto che ai sensi dell'art. 12 della L.R. 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) è prevista la stipulazione di protocolli d'intesa tra la Regione e l'Università per disciplinare, in particolare, i rapporti di collaborazione tra gli stessi Enti in materia di formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

visto il Protocollo generale d'intesa tra Regione Liguria e Università degli studi di Genova per lo svolgimento dell'attività assistenziale dell'Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 517/1999 (di seguito denominato Protocollo d'intesa) per la formazione universitaria del personale delle professioni sanitarie, firmato in data 4.4.2017, ed in particolare l'art. 3 (Attività didattica) CAPO I – Principi generali e l'art. 14 (Partecipazione del personale sanitario all'attività didattica) CAPO III – Personale;

atteso che, a seguito di intesa tra l'Università degli Studi di Genova e l'Ospedale Policlinico San Martino, si è pervenuti alla stesura dell'ipotesi di Accordo Attuativo per la formazione universitaria del personale delle professioni sanitarie;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'approvazione dell' Accordo Attuativo per la formazione universitaria del personale delle professioni sanitarie tra l'Università degli Studi di Genova e l'Ospedale Policlinico San Martino, quale risulta dal documento allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

su conforme proposta del Direttore dell'Unità Operativa Sviluppo e Gestione Risorse Umane;

Preso atto del parere favorevole espresso, per quanto di competenza, dal Direttore Scientifico ff., dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario,

DELIBERA

- di procedere all'approvazione dell' Accordo Attuativo per la formazione universitaria del personale delle professioni sanitarie tra l'Università degli Studi di Genova e l'Ospedale Policlinico San Martino, quale risulta dal documento allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di demandare all'U.O. Sviluppo e Gestione Risorse Umane l'espletamento degli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento.

Il Direttore proponente
U.O. Sviluppo e Gestione Risorse Umane
(Dott.ssa Claudia Storace)

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Salvatore Giuffrida)

Il Direttore Sanitario
(Dott.ssa Franca Martelli)

Il Direttore Scientifico ff.
(Prof. Antonio Uccelli)

Il Direttore Generale
(Dott. Giovanni Ucci)

N.B.: Nel presente atto sono citate le seguenti denominazioni: Scuola di Medicina e Chirurgia, Preside di Scuola, Consiglio di Scuola, Centro Servizi di Scuola e Presidente del Consiglio di corso di studi. Si fa presente tuttavia che nel nuovo Statuto (tutt'oggi all'esame dell'Organo deputato alla relativa predisposizione) la suddetta terminologia risulta modificata come segue:

- Facoltà di Medicina e Chirurgia: "*Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche*";
- Preside di Facoltà: "*Preside della Scuola*";
- Consiglio di Facoltà: "*Consiglio della Scuola*";
- Centro di Servizi di Facoltà: non previsto espressamente (art. 57 prevede i Centri di servizio di Ateneo);
- Presidente del Consiglio di corso di studi: "*Coordinatore del Consiglio di corso di studi*".

**ACCORDO ATTUATIVO TRA
L' UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA**

E

**L'OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO POLICLINICO ISTITUTO DI
RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI GENOVA**

**PER LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA DEL PERSONALE DELLE PROFESSIONI
SANITARIE**

Il giorno dell'anno presso

TRA

L'Università degli Studi di Genova, codice fiscale 0075415100, di seguito denominata Università, in persona del Magnifico Rettore Prof. PAOLO COMANDUCCI, nato a Roma il 26/09/1950, per la carica domiciliato in Genova, Via Balbi 5, all'uopo autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del

E

L'Ospedale Policlinico San Martino Policlinico di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico per l'Oncologia codice fiscale 02060250996, (di seguito denominato Policlinico), nella persona del legale rappresentante Direttore Generale GIOVANNI UCCI, nato a Palo del Colle (BA) il 23/04/1957, per la carica domiciliato in Genova, Largo Rosanna Benzi n. 10, all'uopo autorizzato con deliberazione di Giunta Regionale n. 731/2016,

PREMESSO CHE

- a) l'art. 6 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 (“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”) e s.m.i., introduce un nuovo sistema di rapporti di collaborazione e di coordinamento tra Servizio Sanitario Nazionale e Università, in materia di assistenza e di formazione del personale;
- b) l'art. 1 del D. Lgs. 21.12.1999, n. 517 (“Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”) stabilisce che l'attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Università è determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale in modo da assicurarne la funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca, secondo specifici protocolli d'intesa stipulati dalla Regione con le Università ubicate nel proprio territorio;
- c) il D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15 che dà attuazione alla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (GU Serie Generale n.32 del 9-2-2016);
- d) l'art. 8 della L.R. 20.1.2005 (“Disciplina dei rapporti fra la regione Liguria e l'Università degli studi di Genova ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502”) stabilisce che con la stipula di appositi protocolli attuativi del Protocollo generale d'intesa Regione-Università, la Regione e l'Università disciplinano, tra l'altro, i corsi di laurea delle professioni del comparto sanitario (comma 1, lett. g);
- e) il numero effettivo degli iscritti a ciascun corso di laurea è determinato ogni anno, con Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tenuto conto delle esigenze sanitarie nazionali, e che in ogni caso il numero effettivo degli ammessi non può essere superiore al numero massimo stabilito in sede di accreditamento;
- f) con Decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 29.3.2001 sono state individuate e classificate le figure professionali sanitarie in attuazione dell'art. 6 della Legge n. 251/2000 (“Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”);
- g) con Decreti Interministeriali del 2.4.2001 il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica di concerto con il Ministro della Sanità ha definito rispettivamente le classi dei Corsi di Laurea e di Laurea specialistica per le professioni sanitarie;
- h) l'art. 2 dei citati decreti del 2.4.2001 stabilisce che la formazione prevista dai predetti corsi avvenga nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliero-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale e Istituzioni private accreditate a norma del decreto ministeriale 24 settembre

1997 e successive modificazioni e che a tal fine debbano essere stipulati appositi protocolli d'intesa tra le Regioni e le Università, a norma dell'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 e s.m.i.;

- i) con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con Il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 19.2.2009 vengono definite, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del Decreto Ministeriale 22.10.2004, n. 270, le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie;
- j) con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con Il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 8.1.2009 vengono definite, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del Decreto Ministeriale 22.10.2004, n. 270, le classi dei corsi di laurea magistrale per le professioni sanitarie;
- k) l'art. 1, comma 10, del D.L. 12.11.2001, n. 402, convertito, con modificazioni, in l. 8.1.2002, n. 1, "Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario", prevede che i diplomi, conseguiti in base alla normativa precedente, dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alle leggi 26 febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n. 251, e i diplomi di assistente sociale sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3.11.1999, n. 509, attivati dalle Università;
- l) il Decreto Interministeriale del 4.2.2015, n. 68, relativo al riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- m) la L. 1.2.2006, n. 43 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali" stabilisce all'art. 2 i requisiti per l'esercizio delle professioni sanitarie e del percorso formativo per l'ottenimento del titolo di studio, e all'art. 6 l'articolazione del personale laureato appartenente alle professioni sanitarie;
- n) in particolare, l'art. 2 della L. 1.2.2006, n. 43 stabilisce che il percorso formativo per l'ottenimento del titolo di studio deve svolgersi in tutto o in parte presso le aziende e le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, inclusi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), individuate dalle regioni, sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le stesse e le Università, stipulati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
- o) le intese intercorse tra la Regione e l'Università per la formazione del personale delle professioni sanitarie dovranno trovare successiva attuazione nell'ambito di protocolli attuativi tra Università, Aziende, Enti ed Istituti individuati come sede formativa;

VISTI

- Il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Genova,;
- il vigente Regolamento generale di Ateneo;
- il vigente Regolamento didattico di Ateneo;
- il vigente Regolamento di Ateneo per gli Studenti;

- il vigente Regolamento dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e dei corsi per master universitari di primo e secondo livello;
- il vigente Regolamento per lo svolgimento di attività didattica ed il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di laurea, laurea magistrale e di specializzazione;
- il Protocollo generale d'intesa tra Regione Liguria e Università degli studi di Genova per lo svolgimento dell'attività assistenziale dell'Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 517/1999 (di seguito denominato Protocollo d'intesa) per la formazione universitaria del personale delle professioni sanitarie, firmato in data 4.4.2017, ed in particolare l'art. 3 (Attività didattica) CAPO I – Principi generali e l'art. 14 (Partecipazione del personale sanitario all'attività didattica) CAPO III – Personale;
- il Decreto Ministeriale 3.11.1999, n. 509 “Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei”;
- il Decreto Ministeriale 22.10.2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
- i Decreti Interministeriali del 8.1.2009 e del 9.2.2009 di definizione rispettivamente delle classi di laurea magistrale e delle classi di laurea delle professioni sanitarie;
- la Legge 24.6.1997, n. 196, "Norme in materia di promozione dell'occupazione", che all'art. 18 norma in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- il Decreto Ministeriale 25 marzo 1998 n. 142, “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”;
- la legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché di delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” e s.m.i,
- il D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i., come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018 n.101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”;
- il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3.8.2009, n. 106;
- la Convenzione tra il Ministero della Salute e la Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche, Università degli Studi di Genova, per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie, conseguiti in un paese comunitario o extracomunitario stipulata in data 14 ottobre 2010;

CONSIDERATO CHE

si intende stipulare la Convenzione tra il Policlinico e l'Università per garantire la continuità della formazione universitaria del personale delle professioni sanitarie (qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti")

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

PARTE I

Principi generali

Articolo 1 (Principi generali)

1. Le premesse e gli allegati al presente Accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
2. In conformità al Protocollo d'intesa di cui alle premesse, l'Università e il Policlinico concordano nel riconoscere come finalità generali del presente accordo:
 - a) il collegamento tra la didattica e l'assistenza, secondo la legislazione universitaria e ospedaliera;
 - b) la convergenza di competenze ed esperienze scientifiche, tecniche ed assistenziali di gruppi o di singoli operatori sanitari;
 - c) l'aggiornamento ed il perfezionamento professionale degli operatori sanitari di ogni livello, anche ai fini di un'assistenza sanitaria sempre più qualificata.

Articolo 2 (Istituzione e organizzazione dei corsi di studio)

1. I corsi di laurea, laurea magistrale finalizzati alla formazione delle figure professionali dell'area sanitaria sono istituiti e attivati dall'Università sulla base della programmazione regionale, su proposta della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche, anche con il concorso, ove previsto dallo specifico profilo formativo, di altre Scuole.
2. I Master, i corsi di Perfezionamento, i corsi di formazione complementare sono istituiti e attivati dall'Università, anche in accordo con altri enti pubblici e privati.
3. L'attività formativa prevista nell'ambito dei corsi di studio di cui al comma 1 e 2, necessaria all'acquisizione di specifiche competenze, nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo d'intesa Università-Regione, è svolta presso le strutture del Policlinico ovvero presso altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale, nonché presso Istituzioni private accreditate dalla Regione Liguria all'uopo convenzionate con l'Università degli Studi di Genova, oltre che presso strutture dedicate messe a disposizione dall'Università.

PARTE II

Corsi di laurea e laurea magistrale con sede formativa presso il Policlinico

Articolo 3

(Attività di didattica d'aula e di tirocinio e di tesi)

1. L'attività didattica d'aula prevista dall'ordinamento dei singoli corsi di studio attivati si svolge nelle strutture universitarie e in strutture idonee messe a disposizione dal Policlinico.
2. Il tirocinio per l'apprendimento clinico si svolge in strutture del Policlinico, in strutture universitarie non convenzionate e in strutture private accreditate convenzionate non facenti parte del Policlinico.
3. Al fine di garantire adeguati risultati di apprendimento il consiglio di corso di studio di ciascun corso di laurea individua le strutture sede di tirocinio tenendo conto:
 - a) della tipologia e della qualità delle prestazioni erogate;
 - b) della consistenza dei flussi di utenza e delle caratteristiche della popolazione assistita;
 - c) degli assetti organizzativi e della dimensione delle strutture assistenziali;
 - d) della presenza e della disponibilità di guide di tirocinio adeguatamente formate in riferimento agli obiettivi formativi e alle competenze specifiche previste nei corsi di laurea, laurea magistrale.
4. L'attività di ricerca finalizzata all'elaborazione della tesi di laurea può essere svolta nelle strutture di cui ai commi precedenti.

Articolo 4

(Individuazione degli spazi e delle Strutture)

1. Ai fini dell'attivazione dei corsi di studio:
 - l'Università mette a disposizione spazi, strutture, arredamenti, utenze, attrezzature, strumenti didattici ed informatici, materiale d'uso e provvede alla manutenzione di quanto messo a disposizione ed appartenente alla stessa, secondo quanto indicato nell'Allegato A1;
 - il Policlinico analogamente mette a disposizione spazi, strutture, arredamenti, utenze, attrezzature, strumenti didattici ed informatici, materiale d'uso e provvede alla manutenzione di quanto messo a disposizione ed appartenente alla stessa, secondo quanto indicato nell'Allegato A2.

Articolo 5
(Acquisizione di nuovi spazi e strutture)

1. L'individuazione di eventuali strutture da destinare al tirocinio, non disponibili nell'ambito del Policlinico, rispondenti ai requisiti di cui al Protocollo d'Intesa, verrà effettuata su proposta del Consiglio di Corso di Studio interessato, con delibera del Consiglio di Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche, acquisito il parere favorevole del Direttore Generale del Policlinico nel caso in cui siano previsti oneri a carico di quest'ultimo.
2. L'utilizzo di tali strutture sarà perfezionato mediante la stipula di atto convenzionale tra il legale rappresentante della struttura individuata e il legale rappresentante della Scuola.

Articolo 6
(Personale impegnato in attività formative)

1. In applicazione di quanto previsto dal Protocollo d'Intesa e in funzione delle necessità didattiche dei Corsi di Studio delle professioni sanitarie, il Policlinico mette a disposizione, senza oneri per l'Università, personale dipendente con funzioni di docenza, di coordinamento dell'insegnamento tecnico-pratico e del tirocinio, di tutorato e di guida del tirocinio. In particolare:

- a. Per **l'attività di insegnamento**, i docenti vengono individuati, di norma annualmente, tenendo conto delle esigenze manifestate dall'Università, mediante l'espletamento di procedure comparative, a seguito di emissione di avviso di selezione a cura del Policlinico, riservate al personale dipendente del SSN.

Tale procedura verrà attivata indicativamente entro la prima decade di giugno mediante richiesta scritta da parte del Direttore del Dipartimento di afferenza del Corso di Studio al Direttore Generale del Policlinico e dovrà concludersi entro la prima decade di Settembre.

L'insegnamento delle discipline professionalizzanti potrà essere affidato a personale del SSN con comprovata esperienza didattica appartenente al profilo professionale cui si riferisce il Corso e in possesso del massimo livello di formazione previsto dalla normativa vigente. In particolare nei corsi di laurea magistrale l'insegnamento potrà essere affidato solo a personale appartenente al SSN in possesso di laurea specialistica/magistrale.

Ciascun Consiglio di Corso di studio provvederà alla nomina di una apposita Commissione in seno al Consiglio stesso per l'espletamento delle pratiche relative alla valutazione comparativa.

Le nomine dei docenti avverranno annualmente, sulla base delle proposte presentate dai singoli Consigli di Corso di Studio approvate con delibera del Consiglio di Dipartimento di afferenza.

Il Consiglio di Corso di Studio può, previa valutazione dell'attività didattica svolta, proporre al Dipartimento di afferenza il rinnovo della nomina dei docenti già incaricati, fino ad un massimo di tre anni.

La comunicazione ai docenti dell'avvenuta attribuzione dell'incarico è a cura del Direttore del Dipartimento di afferenza del Corso di Studio.

Qualora per giustificati motivi, quali la rinuncia da parte di un docente già nominato o la sostituzione richiesta dal Consiglio di Corso di Studio per motivate esigenze didattiche, fosse necessario provvedere ad una successiva emissione di avviso di disponibilità, sarà cura del Presidente di corso di studio informare al più presto il Direttore del Dipartimento di afferenza del Corso di Studio, che provvederà alla richiesta di attivazione della procedura sopra indicata e a tutti i successivi adempimenti.

Un elenco riepilogativo dei docenti appartenenti al SSN nominati dal Dipartimento di afferenza del Corso di Studio con relativo incarico di docenza, è inviato a cura del Dipartimento di afferenza del Corso di Studio al Direttore Generale prima dell'inizio delle correlate attività didattiche.

b. Per **l'attività di coordinamento**, la figura del **Coordinatore dell'insegnamento tecnico-pratico e del tirocinio**:

- viene individuata mediante l'espletamento di procedure di selezione a seguito di emissione di bando di disponibilità a cura del Policlinico, su richiesta del Preside della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche. Il bando è riservato al personale dell'Università o del Policlinico, che, appartenente allo stesso profilo professionale del corso e in possesso del massimo livello di formazione, è in servizio presso il Policlinico/Università, ovvero, in carenza, al personale appartenente ad altre strutture del SSN, ovvero a liberi professionisti. Ciascun Consiglio di Corso di studio provvederà alla nomina di una apposita Commissione per l'espletamento delle pratiche relative alla valutazione comparativa e trasmetterà l'esito al Direttore del Dipartimento di afferenza del Corso di Studio e al Direttore Generale del Policlinico o di altra struttura, che provvederà nel caso di personale del Policlinico al rilascio del nulla osta.

Laddove non sia possibile reperire tale figura nell'ambito del personale del Policlinico o dell'Università, si procederà all'individuazione del coordinatore fra soggetti esterni al Servizio Sanitario e all'Università sulla base di un apposito bando di disponibilità emesso a cura del Policlinico, su richiesta del Presidente del Consiglio di Corso di Studio. Ciascun Consiglio di Corso di studio provvederà alla nomina di una apposita Commissione per l'espletamento delle pratiche relative alla valutazione comparativa e trasmetterà l'esito deliberato dal Consiglio di Corso di Studio, al Direttore del Dipartimento di afferenza del Corso di Studio e al Direttore Generale del Policlinico, il quale disporrà in merito alla redazione del contratto e alla corresponsione di quanto dovuto nel rispetto della normativa in vigore;

- viene nominata con delibera del Consiglio di Dipartimento di afferenza del Corso di Studio, di norma ogni tre anni.
- Il Consiglio di Corso di Studio può, previa valutazione dell'attività svolta, formulare proposta motivata al Dipartimento di afferenza di rinnovo della nomina dei coordinatori incaricati, fino ad un massimo di tre anni.
- l'incarico è conferito dal Direttore Generale del Policlinico.

- dedica il proprio orario di lavoro, parzialmente o integralmente, in funzione delle esigenze del Corso e del numero degli studenti, all'attività di coordinamento, salvo motivata delibera del Consiglio di Corso di Studio, assunta sulla base di documentate esigenze di coordinamento del Corso;
- si occupa delle attività indicate nell'Allegato B1.
- L'impegno orario relativo alle funzioni del coordinatore rientra per il personale del SSN nell'ambito di quanto previsto dal vigente Contratto Nazionale di lavoro.

c. **Per l'attività di tutorato clinico/pedagogico:**

La dotazione prevede un tutore dedicato a tempo pieno per ogni corso di laurea triennale/magistrale, con il rapporto di uno ogni trenta studenti iscritti; tale dotazione dovrà essere concordata fra le parti preventivamente, in sede di emissione del bando di disponibilità;

Le figure dei **tutori**:

- vengono individuate mediante l'espletamento di procedure di selezione a seguito di emissione di bando di disponibilità a cura del Policlinico, su richiesta del Direttore del Dipartimento di afferenza del Corso di Studio tra coloro che, appartenenti allo stesso profilo professionale del corso sono in servizio presso il Policlinico, ovvero, in carenza, al personale appartenente ad altre strutture;

Laddove non sia possibile reperire tale figura nell'ambito del personale del Policlinico o dell'Università, si procederà all'individuazione del/dei tutori fra soggetti esterni al Servizio Sanitario e all'Università sulla base di un apposito bando di disponibilità emesso a cura del Policlinico, su richiesta del Presidente del Consiglio di Corso di Studio. Il Consiglio di Corso di studio provvederà alla nomina di una apposita Commissione per l'espletamento delle pratiche relative alla valutazione comparativa e trasmetterà l'esito Direttore del Dipartimento di afferenza del Corso di Studio e al Direttore Generale del Policlinico, il quale disporrà in merito alla redazione del contratto e alla corresponsione di quanto dovuto nel rispetto della normativa in vigore.

- vengono nominate, sentito il Coordinatore dell'insegnamento tecnico-pratico e del tirocinio, con delibera del Consiglio di, di norma ogni tre anni;
- l'incarico è conferito dal Direttore Generale del Policlinico.
- il Consiglio di Corso di Studio può, previa valutazione dell'attività svolta, formulare proposta motivata al Dipartimento di afferenza di rinnovo della nomina dei tutori già incaricati, fino ad un massimo di tre anni.
- svolgono la propria attività durante le normali attività di servizio, sulla base degli obiettivi formativi specifici di ogni corso di studio;
- si occupano delle attività indicate nell'Allegato B2.

d) Per **l'attività di guida del tirocinio**, le figure delle guide del tirocinio, di norma in numero di una ogni 3 studenti:

- vengono individuate mediante l'espletamento di procedure di selezione a seguito di emissione di bando di disponibilità a cura del Policlinico, su richiesta del Coordinatore del Corso di Laurea, tra il personale, in servizio presso il Policlinico, ovvero, in carenza, tra il personale appartenente ad altre strutture;
 - vengono nominate, sentito il Coordinatore dell'insegnamento tecnico-pratico e del tirocinio, con delibera del Consiglio di Dipartimento di afferenza del Corso di Studio, di norma ogni tre anni, e valutati annualmente sulla base delle valutazioni del Coordinatore dell'insegnamento tecnico-pratico e del tirocinio e delle valutazioni degli studenti. In caso di valutazione negativa potranno essere rimossi dall'incarico e sostituiti secondo le procedure stabilite al punto c1;
 - svolgono la propria attività, durante la normale attività di servizio, sulla base degli obiettivi formativi specifici di ogni corso di studio;
 - si occupano delle attività indicate nell'Allegato B3.
 - L'incarico è conferito dal Direttore Generale del Policlinico;
2. Il Policlinico si impegna a riconoscere l'attività svolta dai coordinatori, tutori e guide del tirocinio in termini di crediti ECM, nel rispetto della normativa regionale vigente, nonché l'attività svolta dalle guide del tirocinio ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Protocollo d'intesa Università-Regione.
3. In applicazione di quanto previsto dal Protocollo d'Intesa, il Policlinico dovrà disciplinare il proprio assetto organizzativo assistenziale in modo da consentire al personale dipendente del Policlinico, incaricato di attività di formazione nei corsi oggetto del presente accordo, di svolgere in maniera adeguata i compiti assistenziali e didattici attribuiti, che comprendono anche gli esami di profitto, la partecipazione a riunioni didattiche e ai consigli di corso di studio, prevedendo il loro assolvimento durante il normale orario di servizio.

Articolo 7

(Segreteria di supporto giuridico-amministrativo)

1. In applicazione di quanto previsto dal Protocollo d'Intesa, l'Università e il Policlinico assicurano le funzioni di Segreteria di supporto giuridico-amministrativa e di raccordo dei Corsi di Studio.
2. Le funzioni della Segreteria di supporto affidata al Policlinico, individuate nell'Allegato C1, e della Segreteria di raccordo istituita presso la Presidenza della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche, evidenziate nell'Allegato C2, dovranno prevedere una reciproca integrazione.

Articolo 8
(Gestione delle risorse)

1. Il Policlinico, ai sensi dell'art. 13 del Protocollo d'Intesa, istituirà un Centro di Costo, al fine di provvedere alla gestione unitaria delle risorse e alla rendicontazione dei costi relativi all'organizzazione dell'attività formativa.

Articolo 9
(Risorse finanziarie)

1. In applicazione di quanto previsto dal citato:

- a) l'Università si impegna alla copertura degli oneri finanziari relativi a:

- retribuzioni del personale universitario incaricato delle attività formative, tecnico-amministrative ed organizzative dei corsi;
- assicurazione obbligatoria degli studenti contro gli infortuni e responsabilità civile terzi;
- arredamento, utenze, attrezzature, materiale d'uso e manutenzione delle strutture appartenenti all'Università.

- b) il Policlinico si impegna alla copertura degli oneri finanziari relativi a:

- retribuzioni del personale del Servizio Sanitario Nazionale incaricato a svolgere attività formative, tecnico-amministrative ed organizzative dei corsi;
- compensi ai coordinatori dell'insegnamento tecnico-pratico e di tirocinio e ai tutori, qualora tali figure non siano reperibili presso le strutture del Servizio Sanitario Regionale;
- sorveglianza sanitaria degli studenti ai sensi del D.Lgs 81/2008;
- divise e Dispositivi di Protezione Individuali;
- arredamento, utenze, attrezzature, materiale d'uso e manutenzione delle strutture appartenenti al Servizio Sanitario Regionale;
- oneri derivanti dall'eventuale acquisizione di nuove strutture idonee allo svolgimento dell'attività di tirocinio.

PARTE II

Corsi di laurea, laurea magistrale, corsi di alta formazione e di aggiornamento professionale della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche che svolgono presso il Policlinico esclusivamente attività di tirocinio professionalizzante

Articolo 10

(Attività di tirocinio professionalizzante)

1. Le attività professionalizzanti dei corsi di laurea, laurea magistrale, dei Master, Corsi di Perfezionamento e di aggiornamento professionale attivati dalla Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche, quando esplicitamente richiesto dal Consiglio di Corso di Studio interessato, possono essere svolte anche in strutture idonee messe a disposizione dal Policlinico, anche se il Policlinico stessa non è sede formativa del corso.
2. Al fine di garantire adeguati risultati di apprendimento il Consiglio di Corso di Studio di ciascun corso di laurea individua le strutture sede di tirocinio professionalizzante tenendo conto:
 - a) della tipologia e della qualità delle prestazioni erogate;
 - b) della consistenza dei flussi di utenza e delle caratteristiche della popolazione assistita;
 - c) degli assetti organizzativi e della dimensione delle strutture assistenziali;
 - d) della presenza e della disponibilità di guide di tirocinio adeguatamente formate in riferimento agli obiettivi formativi e alle competenze specifiche previste nei corsi di laurea, laurea magistrale, di alta formazione e di aggiornamento professionale.

Articolo 11

(Personale impegnato in attività formative)

1. In applicazione di quanto previsto dal Protocollo d'Intesa e in funzione delle necessità didattiche dei Corsi di Studio delle professioni sanitarie, il Policlinico mette a disposizione, senza oneri per l'Università, personale dipendente con funzioni di tutor clinico del Policlinico.
Per l'individuazione, le funzioni e i compiti, l'organizzazione delle attività e gli eventuali riconoscimenti si fa rinvio a quanto stabilito all'art. 6.
2. Il Coordinatore del Corso di Studio si impegna a trasmettere al Policlinico, almeno due mesi prima dell'inizio delle attività, l'elenco dei tirocinanti e degli obiettivi formativi da perseguire.

PARTE III

Tirocinio di adattamento finalizzato al riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie, conseguiti in un Paese comunitario o extracomunitario.

Articolo 12 (posti disponibili)

1. La Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche mette annualmente a disposizione di cittadini che hanno conseguito il titolo di studio abilitante alle professioni sanitarie in Paesi comunitari e non comunitari, un numero massimo di posti per l'espletamento del tirocinio di adattamento, di cui agli articoli 11 e 23 del decreto legislativo n. 206 /2007, nonché nelle ipotesi disciplinate dall'articolo n. 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 secondo quanto previsto dall'articolo n.60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, pari di norma al 5% dei posti messi a concorso nell'anno accademico in corso.

Articolo 13 (Durata)

1. La misura compensativa, in termini esclusivamente di percorso formativo pratico e professionalizzante, è stabilita dal Ministero della Salute e comunicata dallo stesso ai soggetti interessati e alla Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche.
2. Il tirocinio di adattamento, che ha durata massima di tre anni, è determinato dalla Conferenza dei servizi di cui al comma 3 dell'articolo 16 decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e verte sulle materie individuate dalla Conferenza medesima.

Articolo 14 (Modalità e termini per lo svolgimento del tirocinio di adattamento)

1. La Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche e il Policlinico garantiscono che il tirocinio si svolga a tempo pieno e sotto la supervisione di un tutor clinico del Policlinico, all'uopo individuato dal Coordinatore del Corso di Laurea interessato, in accordo con il Policlinico, come specificato nel precedente art. 6.
2. E' fatto obbligo per il tirocinante provvedere direttamente e per proprio conto alla stipula di adeguata assicurazione per le coperture previste dalla normativa vigente, prima dell'espletamento dello stesso.
3. Al termine del periodo di tirocinio stabilito, il tutor clinico provvede a predisporre una relazione finale di valutazione, che il Coordinatore del Corso di Laurea interessato trasmetterà ufficialmente, a firma congiunta con il tutor, al Ministero della Salute, Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie. In tale relazione verrà certificato che l'aspirante professionista ha colmato le lacune formative ovvero che necessita di ulteriore periodo di tirocinio, ovvero, in caso di valutazione finale sfavorevole, che il tirocinio deve essere ripetuto.

PARTE IV

Norme in materia di sicurezza e coperture assicurative

Articolo 15

(Sicurezza)

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3.8.2009, n. 106, il datore di lavoro del Policlinico assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale e degli studenti dei corsi di studio oggetto del presente accordo ospitati presso il Policlinico.
2. L'inserimento del personale e degli studenti presso le Strutture del Policlinico sarà subordinata alla dichiarazione da parte dell'Università, che il singolo studente abbia frequentato un corso di almeno 12 ore relativo la sicurezza in ambiente di lavoro di Ricerca e Cura . Ai sensi della vigente normativa, entro 60 giorni dall'ingresso presso il Policlinico il tirocinante/lo studente dovrà assolvere all'obbligo di formazione relativo ai rischi specifici e sarà cura dei tutor del Policlinico dare corretta informazione sul Documento di Valutazione dei Rischi e il Piano di Emergenza del Policlinico pubblicati nella Intranet del Policlinico, nonché vigilare sull'assolvimento dell'obbligo formativo da parte del tirocinante/studente.
3. Inoltre l'Università dovrà attestare che sulla base del Documento di Valutazione dei Rischi del Policlinico il Medico Competente rilascia il certificato di idoneità psicofisica rilasciato dal medico competente.
4. Il datore di lavoro dell'Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale del Policlinico ospitato nei locali dell'Ateneo.
5. L'Università si impegna a comunicare al Policlinico gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria, ai sensi del sopraccitato Protocollo generale d'intesa tra Regione Liguria e Università degli studi di Genova.

I costi di DPI formazione gestione infortuni sono molto importanti caricati su Gestione risorse ma anche costi lavoro e tempi uomo per formazione, UOSPP e Medici competenti chi paga e come?

Articolo 16

(Coperture assicurative)

1. L'Università dà atto che il personale universitario e gli studenti dei corsi di studio che svolgeranno le attività oggetto del presente accordo presso i locali del Policlinico, sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa, ad esclusione dei tirocinanti in tirocinio di adattamento che provvederanno direttamente alla stipula di una adeguata assicurazione prima dell'inizio delle attività pratiche professionalizzanti.

2. Il Policlinico garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con il presente Accordo presso i locali dell'Università.
3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.
4. In caso di infortuni occorsi agli studenti durante le attività didattiche all'interno del Policlinico, la stessa si impegna a comunicare tempestivamente (da verificare le tempistiche) all'Università, che provvederà, tramite procedure stabilite con propri regolamenti, a segnalare l'evento, entro i termini previsti alla normativa vigente, agli istituti assicurativi.

PARTE V

Norme finali

Articolo 17

(Durata)

1. Il presente accordo ha una durata di 5 (cinque) anni dall'entrata in vigore.
2. Esso potrà essere rinnovato per periodo uguale o inferiore mediante accordo scritto tra le Parti, salvo disdetta comunicata con lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza.
3. In ogni caso dovrà essere garantito il completamento delle attività in corso al momento della scadenza del presente Accordo.

Articolo 18

(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano a trattare e custodire dati e informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018 n.101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati".

Art. 19
(Riservatezza)

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto dell'Accordo.

Art. 20
(Modifiche in itinere)

1. E' fatta salva la possibilità di apportare, con le stesse modalità adottate per la sottoscrizione del presente atto, su proposta delle Parti, eventuali integrazioni e modifiche al presente Accordo anche sulla base di valutazioni e proposte specifiche espresse dal Comitato di Valutazione e dai Consigli di Corso di Studio interessati.

Art. 21
(Controversie)

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Art. 22
(Registrazione)

1. Il presente Atto si compone di n. fogli, viene redatto in n. 2 esemplari e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo, data

**L'Università degli Studi di Genova
Policlinico**

**Il Rettore
Prof. Paolo Comanducci**

L'ospedale Policlinico San Martino

**Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Ucci**

Allegato A1

ELENCO DELLE STRUTTURE, ATTREZZATURE E STRUMENTI DELLA SCUOLA DI SCIENZE MEDICHE E FARMACEUTICHE A DISPOSIZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI OGGETTO DEL PRESENTE PROTOCOLLO

Elenco delle strutture sedi di attività formativa d'aula e di laboratorio

AULE

n.	Aula	Capienza	Dotazioni tecniche
Polo Didattico "Clinica Chirurgica" Via A. De Toni 16			
1	Aula Magna della Scuola di	340	Videoproiettore, monitor, visual
2	Auletta Clinica Chirurgica	110	Videoproiettore, monitor,
Polo Didattico Biomedico "Saiwa" Corso Gastaldi 161			
3	Aula 1	260	Videoproiettore, Visual presenter
4	Aula 2	135	Videoproiettore, lavagna
5	Aula 3-4	252	Videoproiettore, lavagna luminosa
6	Aula 7	60	Videoproiettore, lavagna
7	Aula 8	151	Videoproiettore, lavagna
Polo Didattico "L.B. Alberti" Via L.B. Alberti 4			
8	Aula 1	99	Videoproiettore, lavagna
9	Aula 3	90	Videoproiettore, lavagna
10	Aula 5	36	Videoproiettore, lavagna
11	Aula 6	151	Videoproiettore, lavagna
12	Aula 7	25	Videoproiettore, lavagna
13	Aula B	25	Videoproiettore, lavagna
14	Aula Infolinguistica	32	Videoproiettore, pc desktop,
Polo Didattico "Anatomia-Anatomia Patologica-Medicina Legale" Via A. De Toni 10-12-14			
15	Anfiteatro di Anatomia Umana	200	Videoproiettore, lavagna
16	Aula di Microscopia	150	Videoproiettore, lavagna
	Aula di Fisiologia Umana	85	Videoproiettore, lavagna
18	Auletta di Fisiologia Umana	40	Videoproiettore, lavagna
Polo Didattico "Dipartimento di Medicina Interna-DIMI" Viale Benedetto XV 6			
19	Aula A	200	Videoproiettore, lavagna
Policlinico San Martino Viale Benedetto XV			
20	Aula Ginecologia - Padiglione 1-	210	Videoproiettore, lavagna
DIMES, Sezione Patologia Generale Via A. Pastore 1			
21	Aula Patologia Generale	100	Videoproiettore, lavagna

LABORATORI

- Laboratori e ambulatori dei Dipartimenti universitari in cui sono svolte attività attinenti al percorso formativo
- Laboratorio di informatica presso la Presidenza della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche

BIBLIOTECHE

- Biblioteca del Polo Biomedico

Aule dei dipartimenti universitari presso cui afferiscono i corsi di studio

Allegato A2

ELENCO DELLE STRUTTURE, ATTREZZATURE E STRUMENTI DEL POLICLINICO A DISPOSIZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI OGGETTO DEL PRESENTE ACCORDO

Elenco delle strutture assistenziali sedi di tirocinio clinico

Tutte le UU.OO. e servizi presenti nel Policlinico, necessari per i percorsi di apprendimento sul campo delle professioni sanitarie.

Corso di Laurea	Sede	Spazi didattici	Spogliatoi
AREA RIABILITAZIONE			
Podologia	Pad. 13 p.2	Pad. Dermatologia Sociale Stanza 10 p.t.	Pad. 11 p.2
Fisioterapia			
Logopedia			
Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica	Pad. Santa Caterina p. 2	Pad. Santa Caterina p. 2 Stanze n. 34, 35, A, B.	
AREA TECNICO DIAGNOSTICA			
Tecniche Laboratorio Biomedico	Pad. 11 p. 2		
Tecniche Radiologia	Monoblocco 1 Fondi Stanza Raggio		
Tecniche Ortopediche			
Igiene Dentale			
Tecniche Fisiopatologia Cardiocircolatoria		Monoblocco p. 5 Stanza riunioni Cardiologia Monoblocco p. 6 Stanza riunioni Cardiochirurgia	Spogliatoi in comune con il personale Monoblocco fondi 2
Dietistica	Pad. Santa Caterina p. 2	Pad. Santa Caterina p. 2 Stanze n. 51, 52,1A, 3	
Infermieristica	Pad. Santa Caterina p.t	Pad. Santa Caterina p.3	Pad. Santa Caterina p. 2
Ostetricia			

Dettaglio Aule Corso di laurea in Infermieristica

AULA	CAPIENZA POSTI	DOTAZIONI
Pad S. Caterina p.t Aula 1	80	1 Videoproiettore, 1 Computer
Pad S. Caterina p.t Aula 2	100	1 Videoproiettore, 1 Computer

Allegato B1

ATTIVITÀ DEL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ TECNICO – PRATICHE E DEL TIROCINIO

Il Coordinatore svolge le attività necessarie per garantire il regolare svolgimento del tirocinio, assicurando il coordinamento con le attività teorico-scientifiche.

E' compito del coordinatore garantire che gli insegnamenti tecnico-pratici siano conformi allo specifico profilo professionale, in adeguamento alle normative europee previste per gli specifici profili professionali, di concerto con il Consiglio di corso di laurea.

In particolare, responsabilità e competenze sono:

- realizzare la programmazione e gestione delle attività di tirocinio considerando criteri formativi, organizzativi e clinici dei servizi, nonché le linee di indirizzo degli organi universitari e professionali;
- progettare, gestire e valutare le attività didattiche professionalizzanti, avvalendosi per il tirocinio e i laboratori di tutori dedicati ai servizi;
- promuovere il coordinamento degli insegnamenti disciplinari specifici, facilitando l'integrazione degli insegnamenti teorici con quelli professionali, assicurando la pertinenza formativa agli specifici profili professionali;
- gestire l'inserimento e lo sviluppo formativo dei tutor assegnati;
- fornire consulenza pedagogica e attività di orientamento agli studenti, attraverso colloqui ed incontri programmati;
- gestire le risorse in allineamento alle risorse di budget della struttura sanitaria in cui ha sede il Corso di laurea;
- promuovere strategie di integrazione con i referenti dei servizi sanitari per facilitare e migliorare la qualità dei percorsi formativi;
- garantire la sicurezza e gli adempimenti della normativa specifica;
- produrre report e audit rispetto all'attività formativa professionale realizzata;
- promuovere sperimentazioni e ricerca pedagogica nell'ambito delle attività professionalizzanti;
- certificare le competenze professionali in conformità con gli standard professionali definiti.

Inoltre è tenuto ad osservare le norme organizzative interne del Policlinico e quelle particolari della struttura in cui svolge l'attività.

Allegato B2

ATTIVITÀ DEL TUTORE DI TIROCINIO

Il Tutor svolge le attività necessarie per garantire il regolare svolgimento del tirocinio.

E' compito del Tutore di tirocinio / della didattica professionale garantire che gli insegnamenti tecnico-pratici siano conformi allo specifico profilo professionale, in adeguamento alle normative europee previste per gli specifici profili professionali, di concerto con il Consiglio di corso di laurea.

In particolare, Responsabilità e competenze sono:

- collaborare con il Direttore della Didattica Professionale all'organizzazione e gestione dei tirocini, nella progettazione e conduzione di laboratori di formazione professionale e creare le
- condizioni per la realizzazione di tirocini di qualità;
- assumere la responsabilità dei percorsi individualizzati di apprendimento, della gestione e supervisione di interventi formativi in aula e in ambito clinico, della valutazione formativa nella specifica esperienza di tirocinio;
- selezionare le opportunità formative, integrando l'esperienza pratica con la teoria appresa;
- presidiare in particolare le prime fasi di apprendimento di un intervento o di una competenza
- organizzare, gestire e supervisionare le attività di apprendimento attraverso sessioni tutoriali e in aula di simulazione.
- partecipare alla valutazione finale dello studente;

Inoltre è tenuto ad osservare le norme organizzative interne del Policlinico e quelle particolari della struttura in cui svolge l'attività.

Allegato B3

Allegato **B3** alla deliberazione n° **1896** del **20 DIC. 2018**
composto da n° **1** pagine numerate da 1 a ...

ATTIVITÀ DI GUIDA DEL TIROCINIO

La guida di tirocinio si occupa, in particolare, delle seguenti attività:

- collabora con il tutor alla realizzazione degli obiettivi di apprendimento e all'organizzazione dell'esperienza clinica
- verifica la fattibilità degli obiettivi dello studente nel contesto operativo cui appartiene
- affianca lo studente nell'apprendimento sul campo relativo alle competenze gestuali e relazionali
- collabora alla valutazione dello studente

Allegato C1

COMPETENZE DELLA SEGRETERIA DI SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

La Segreteria di supporto giuridico-amministrativo e gestionale opera in collaborazione con la Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche, i Direttori di Dipartimento, nonché i Coordinatori dei Corsi di Laurea, dei Coordinatori tecnico-pratici e di tirocinio per l'espletamento delle attività relative ai Corsi di Studio attivati presso il Policlinico, e gestisce dette attività in stretta collaborazione e sinergia con tutti gli Uffici Amministrativi della Scuola e dell'Università dedicati ai Corsi di Laurea e dei Responsabili delle Attività Didattiche (RUD) .

In particolare:

- collabora e fornisce il supporto tecnico – giuridico alla Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche per la redazione dei bandi per gli incarichi di coordinatori, tutori di tirocinio e di insegnamento e di tutte le successive fasi, fino al provvedimento finale ed alla stipulazione dei relativi contratti;
- provvede all'espletamento delle attività e procedure per l'emissione del bando/avviso di disponibilità a ricoprire:
 - incarichi di docenza nell'ambito dei corsi di laurea triennali e magistrali riservato a dipendenti dal SSN;
 - l'incarico di coordinatore e tutore nell'ambito dei corsi di studio riservato a dipendenti e non dipendenti dal SSN;
 - gli incarichi di guida di tirocinio su richiesta del Coordinatore del Corso di laurea.
- svolge tutte le procedure giuridico amministrative e fornisce il supporto tecnico – giuridico ai Coordinatori di Corso di Laurea in tutte le fasi delle suddette procedure;
- riceve ed esamina i verbali delle Commissioni di valutazione delle suddette domande;
- espleta tutte le procedure necessarie e propedeutiche e redige il provvedimento di nomina dei vincitori;
- cura la redazione dei contratti con i coordinatori e tutori di tirocinio qualora non dipendenti del SSN o dell'Università e provvede a tutti gli adempimenti relativi alla gestione dei suddetti contratti fino alla liquidazione dei compensi;
- predispone i provvedimenti di liquidazione dei compensi per le ore di insegnamento e di partecipazione agli esami di profitto e di laurea, effettivamente svolte nell'ambito dei corsi di laurea triennali e specialistiche presso la sede formativa oggetto del presente accordo.

Allegato C2

COMPETENZE DELLA SEGRETERIA DI RACCORDO

Svolge funzioni di supporto e di coordinamento dell'attività didattica dei Corsi di Studio attivati presso la Scuola e si occupa, in collaborazione con i Dipartimenti afferenti alla Scuola, della carriera universitaria degli studenti, dell'attività di orientamento e tutorato e della mobilità studentesca.